

<b>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA</b> <b>DIP. SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE</b>		
Nr. 3265	Data 30.09.2013	Anno 2013
Titolo III	Classe 17	Repertorio CC-813

**CONTRATTO DI RICERCA**

**TRA**

La Società **MERCK SERONO** con sede amministrativa in Roma, via Casilina, 125, codice fiscale 00399800580 e partita IVA. 00880701008, in persona dei procuratori Adriano Meloni e il Dr. Antonio Messina (nel seguito "**MERCK**")

**E**

**Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche**, con sede in Foggia alla Via Gramsci n. 89/91, partita iva 03016180717 codice fiscale 94045260711 rappresentata dal Direttore di Dipartimento pro-tempore Prof.ssa Maria Pia Foschino Barbaro nata a Matera il 26/09/1952 in qualità di prestatore del servizio ("**Università**") munito dei necessari poteri per quanto infra

qui di seguito collettivamente definite "le Parti", singolarmente "la Parte";

**PREMESSO CHE**

- **MERCK** è interessata a commissionare all'**UNIVERSITA'**, una ricerca da compiersi ai sensi del programma indicato nell'Allegato 1 al presente contratto (nel seguito la "Ricerca") dal titolo "**Monocyte derived microvesicles in patients with Multiple Sclerosis. Effects of current immune treatments for the disease**";
- l'**UNIVERSITA'** dichiara di disporre delle necessarie competenze e strutture per lo svolgimento della Ricerca;
- l'**UNIVERSITA'** dichiara che la ricerca, non prevedendo sperimentazione clinica o osservazionale su pazienti, non è soggetta a autorizzazione da parte del Comitato Etico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia;

**LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1 – Premesse**

Le premesse e l'Allegato 1 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (nel seguito il "Contratto").

**Articolo 2 - Oggetto del Contratto**

- 2.1 **MERCK** affida all'**UNIVERSITA'**, che accetta, alle condizioni di seguito indicate, l'esecuzione della Ricerca. La Ricerca verrà svolta dal Prof. Carlo Avolio
- 2.2 La Ricerca si articola in una serie di attività descritte nell'Allegato 1, nel quale è anche riportato con maggiore dettaglio lo scopo della stessa.
- 2.3 **MERCK** e l'**UNIVERSITA'**, attraverso i responsabili scientifici di cui all'Articolo 3 potranno concordare per iscritto eventuali modifiche alla Ricerca.

**Art. 3 - Responsabili scientifici, personale e sede della Ricerca**

- 3.1 **L'UNIVERSITA'** designa il Prof Carlo Avolio docente di seconda fascia per il S.S.D. MED/26 (Neurologia) presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche quale responsabile scientifico ("Il Ricercatore") per tutte le attività relative alla Ricerca. **MERCK** designa, quale proprio referente il dott Andrea Paolillo  
L'eventuale sostituzione del Ricercatore da parte dell'**UNIVERSITA'** dovrà essere preventivamente approvata per iscritto da **MERCK**.
- 3.2 Ai fini dello svolgimento della Ricerca, l'**UNIVERSITA'** si potrà avvalere di proprio personale interno, nonché, a condizione di aver ottenuto il preventivo consenso scritto di **MERCK**, di personale esterno, collaboratore e/o consulente, previa accettazione da parte del medesimo personale di tutte le previsioni di cui al Contratto e, in particolare, degli impegni alla segretezza sulle Informazioni Confidenziali come oltre definite.
- 3.3 La Ricerca sarà svolta presso la Struttura Complessa di Neurologia Universitaria degli Ospedali Riuniti di Foggia,.

**Art. 4 Corrispettivo**

- 4.1 **MERCK** si impegna a versare all'**UNIVERSITA'**, a titolo di corrispettivo, per tutte le attività relative alla Ricerca, ed incluso tra l'altro, il rimborso delle spese generali ad essa connesse, l'importo onnicomprensivo di € 25.000,00 + IVA (nel seguito il "Corrispettivo") indicato nell'Allegato 1 al Contratto.
- 4.2 Il Corrispettivo verrà versato dietro presentazione di regolari fatture da parte dell'**UNIVERSITA'**, in 3 (tre) tranches, secondo le seguenti modalità:
- a) il 25% dell'ammontare totale del contratto al momento della stipula;
  - b) il 35% dell'ammontare totale del contratto al termine dei primi 6 mesi ed alla presentazione e accettazione di **MERCK** della relazione semestrale ;
  - c) il restante 40% al termine dello Studio ed alla presentazione e accettazione da parte di **MERCK** della Relazione Conclusiva.
- 4.3 Il versamento del Corrispettivo dovrà avvenire mediante bonifico bancario, intestato a Università degli Studi di Foggia sul c/c bancario n. 07001002; ABI 5424; CAB 4297; CIN "B" - Banca Popolare di Bari – Filiale di Potenza, Enti Pubblici - IBAN IT38B0542404297000007001002; SWIFT: BPBAIT3B specificando la causale.
- 4.4 Resta inteso che il Corrispettivo remunera e compensa l'**UNIVERSITA'** di ogni e qualsiasi onere, spesa e costo sostenuto in relazione alla Ricerca. L'**UNIVERSITA'** provvederà direttamente a corrispondere a tutti i partecipanti alla Ricerca i compensi di loro rispettiva spettanza. Resta inteso altresì che nessun rapporto diretto sorgerà tra **MERCK** ed i soggetti coinvolti nella Ricerca dall'**UNIVERSITA'** ai sensi del Contratto e, pertanto, l'**UNIVERSITA'** si impegna a tenere indenne **MERCK** da qualsiasi richiesta eventualmente avanzata da tali soggetti nei confronti di **MERCK**.

**Art. 5 – Segretezza**



- 5.1 L'**UNIVERSITA'** si obbliga a mantenere la più stretta segretezza sul contenuto di tutte le conoscenze relative a **MERCK**, alla Ricerca e/o ai Risultati, inclusa la relativa documentazione come disegni, fotocopie, prove, prototipi elaborati, progettati, realizzati e messi a punto a tal proposito (nel seguito "Informazioni Confidenziali").
- 5.2 Non costituiscono Informazioni Confidenziali le informazioni che:
- a) l'**UNIVERSITA'** dimostri con documento scritto che erano già in suo legittimo possesso e/o conosciute alla data della loro divulgazione da parte di **MERCK**;
  - b) siano o divengano di pubblico dominio senza responsabilità dell'**UNIVERSITA'**.
- 5.3 Gli obblighi di cui al presente Articolo 5 avranno efficacia per tutta la durata del Contratto fino al posteriore tra: (i) il termine di dieci anni successivi allo scioglimento, per qualsiasi ragione intervenuto, del Contratto o (ii) la scadenza definitiva di qualsiasi copertura brevettuale sui sui Risultati, come oltre definiti.

## Art. 6 – Risultati e Relazioni

L' **UNIVERSITA'** si impegna nei confronti di **MERCK**:

- a redigere e mantenere documentazione, resoconti, appunti, relazioni e dati scritti esaurienti e precisi per quanto riguarda tutte le attività eseguite nell'ambito della Ricerca in conformità alle prassi standard del settore e alle leggi applicabili e, in caso di richiesta, a inviare copie leggibili di qualsiasi dei suddetti documenti a **MERCK**;
- a redigere e inoltrare a **MERCK** una particolareggiata relazione intermedia scritta (se prevista) nonché una relazione conclusiva scritta (la "Relazione Conclusiva"), in una forma ragionevole e accettabile da **MERCK** che descriva tutti i risultati ottenuti o scaturiti nell'ambito dell'intera Ricerca.

## Art. 7 – Proprietà dei Risultati

L'**UNIVERSITA'** riconosce che **MERCK**, in qualità di committente della Ricerca, sarà titolare esclusivo di tutti gli eventuali diritti di proprietà industriale relativi ai risultati originati e/o scaturiti dalla Ricerca e/o comunque relativi a.... indipendentemente dal fatto che siano brevettabili o meno (collettivamente, "Risultati"). I diritti della **MERCK** nei confronti di tali Risultati non saranno soggetti ad alcuna rivendicazione da parte dell'**UNIVERSITA'**, del Ricercatore, dei dipendenti, o di qualsiasi altro individuo che ne voglia trarre diritti o interessi. L'**UNIVERSITA'** ed il Ricercatore firmeranno e consegneranno alla **MERCK** tutti gli scritti e faranno tutto quanto ragionevolmente richiesto per conferire alla **MERCK**, in proprietà esclusiva, tutti i diritti, i titoli di proprietà e interessi concernenti e relativi a tutti i Risultati.

Qualora l'**UNIVERSITA'** intenda pubblicare su riviste nazionale ed internazionali i risultati della Ricerca o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, fermo restando quanto previsto al precedente articolo, sarà tenuta a citare l'accordo nel cui ambito è stata svolta la Ricerca.

## Art. 8 - Pubblicazioni

In deroga agli obblighi di riservatezza enunciati nell'articolo 5, L'**UNIVERSITA'** avrà il diritto di fare oggetto di pubblicazioni scientifiche o di divulgare pubblicamente in altra maniera le Informazioni relative alla Ricerca in base ai termini e alle condizioni enunciati nel presente articolo.

L'UNIVERSITA' si impegna a inviare alla MERCK, a scopo di revisione, tutti i materiali previsti per la pubblicazione o la presentazione nella loro forma finale almeno sessanta (60) giorni prima dell'inoltro programmato. La MERCK non negherà, nei limiti della ragionevolezza, la propria approvazione di tali materiali, e la mancata risposta della MERCK entro tale periodo di sessanta giorni costituirà l'autorizzazione alla pubblicazione o alla presentazione proposta. Nel caso in cui la MERCK richieda la cancellazione o la modifica di eventuali informazioni riservate di sua proprietà contenute in tali materiali, l'UNIVERSITA' agirà in ottemperanza a quanto richiesto dalla MERCK. Le parti, inoltre, s'impegnano a non utilizzare i risultati ottenuti per fini bellici.

## **Art. 9 - Durata e recesso**

Il Contratto avrà efficacia dalla sua sottoscrizione da entrambe le Parti, ed avrà durata pari alla Ricerca, ovvero non superiore ad un anno ... ( 12 ) mesi.

**MERCK** si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, mediante comunicazione scritta.

Tale recesso non ha effetto sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento dell'invio della comunicazione di cui sopra che verranno quindi pagate pro quota, nonché sugli impegni assunti nel Contratto destinati a sopravvivere oltre lo scioglimento del medesimo.

## **Art. 11 - Assicurazioni e Sicurezza**

Ciascuna Parte, nei limiti delle proprie rispettive competenze, provvederà alle coperture assicurative prescritte dalla legge per il proprio personale che parteciperà allo svolgimento della Ricerca. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione.

## **Art. 12 – Dati personali**

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al Contratto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e/o statutari e di quanto previsto dal D.Lgs 30.6.2003 n. 196, recante « *Codice in materia di protezione dei dati personali* ». Ogni Parte si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'altra Parte unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto.

## **Art. 13 - Controversie**

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. La legge applicabile sarà quella italiana.

## **Art. 14 – Codice Etico Merck Serono**

L'UNIVERSITA' si impegna espressamente, nella esecuzione della Ricerca a rispettare scrupolosamente tutti i principi e le regole contenute nel Codice Etico adottato da MERCK ai sensi del D. Lgs. 231/2001, consultabile sul sito della MERCK [www.merckserono.it](http://www.merckserono.it).


Il rispetto del Codice etico è condizione per la validità del presente contratto e la sua violazione costituisce inadempimento grave degli accordi contrattuali intercorsi e legittima MERCK sia alla risoluzione immediata del presente rapporto contrattuale che ad ogni eventuale ulteriore azione per il risarcimento dei danni subiti.

## **Art. 15 – Registrazione**


Trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cure e spese della Parte richiedente e in misura fissa, essendo i corrispettivi soggetti ad IVA, ai sensi dell'art. 5 Il comma DPR 26/04/1986 n. 131 e successive modifiche.

Roma , 18/09/2013

**MERCK SERONO S.p.A**

  
\_\_\_\_\_

Adriano Meloni

  
\_\_\_\_\_


Dr. Antonio Messina

Foggia ,

**Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche**

IL Direttore

Prof.ssa Maria Pia Foschino Barbaro


  
.....

Foggia,

**Università degli Studi di Foggia, Neurologia Universitaria**

Il Responsabile scientifico

Prof. Carlo Avolio

  
.....